

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 47-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE MERLONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI, CATELLANI, LISI, DE VITO, SCHIETROMA,
PERITORE, CIFARELLI e VENANZETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Organismi associativi fra piccole e medie imprese

Comunicata alla Presidenza il 10 ottobre 1975

ONOREVOLI SENATORI. — L'economia di molti paesi industrializzati sta attraversando da tempo un periodo difficile.

In questo quadro generale una posizione particolarmente sfavorevole spetta al nostro Paese, essenzialmente produttore di valore aggiunto ed importatore di materie prime e di generi di prima necessità.

Una tale situazione è difficile da contrastare e comunque ciò può essere fatto soltanto ponendo ogni sforzo per stimolare l'attività produttiva, per promuovere le esportazioni e soprattutto vivificare e sostenere quelle componenti del nostro sistema economico che allo scopo danno maggiori garanzie di efficacia e di efficienza.

Tra queste componenti un posto speciale meritano le piccole e medie imprese.

Sono state, esse, le protagoniste dello sviluppo economico e dello sviluppo dell'occupazione dagli anni '50 alle soglie degli anni '70.

Hanno saputo dimostrare qualità innovative eccezionali da far affermare nel mondo l'industria italiana in settori in cui essa era poco o affatto presente.

Hanno saputo raccogliere le istanze di salvaguardia dell'ambiente sociale e naturale garantendo più dei grossi complessi il rispetto dei valori umani e ambientali.

Hanno dimostrato di essere, per la loro flessibilità e adattabilità, il più valido strumento di promozione economica e sociale di territori non industrializzati.

Le piccole e medie imprese rappresentano quindi un patrimonio da difendere e una delle strade fondamentali attraverso cui può passare la ripresa, non solo economica, del nostro Paese.

Di ciò è stata presa, in questi ultimi tempi, larga coscienza.

Le proposte di nuova legislazione per il Mezzogiorno danno ora alle piccole e medie imprese una posizione di maggior rilievo che nel passato, dopo i risultati spesso deludenti ottenuti da una politica di preminente sostegno ai grandi complessi.

Parti politiche ideologicamente lontane dimostrano alle piccole e medie imprese un interesse nuovo.

Si parla, largamente, oggi, di una « politica della piccola e media impresa ».

Ma sarebbe un errore se con il termine si intendesse l'approntamento di strumenti di salvataggio di quelle, tra le piccole e medie imprese, che si trovano in difficoltà o in pericolo, creando, ancora, un premio alla inefficienza e alla cattiva amministrazione.

Politica della piccola e media impresa è vivificare e stimolare i valori e le potenzialità che essa rappresenta, difendendola, se mai, dagli svantaggi che le derivano dai limiti della dimensione.

Questi ultimi possono riassumersi in poche parole: difficoltà nell'accesso al credito, limiti nella capacità contrattuale con i fornitori, impossibilità di disporre di servizi costosi eppure indispensabili a una moderna gestione, limitata resistenza alle avversità congiunturali.

Nè si possono trascurare le difficoltà che le piccole e medie imprese trovano nell'accesso ai mercati esteri.

Una notevole quota delle nostre possibilità di esportazione non trova modo di concretizzarsi a causa di queste difficoltà.

Fino al momento attuale l'attenzione verso la piccola e media industria si è manifestata, da parte dell'Autorità governativa, attraverso l'emanazione di provvidenze speciali che si traducono essenzialmente nella realizzazione di credito agevolato per gli investimenti fissi (la benemerita legge 623 è stata rifinanziata ripetutamente quest'anno).

È stato anche, lo si è accennato, realizzato un trattamento di favore per le piccole e medie aziende che si insedino nel Mezzogiorno specie attraverso la legge 853.

Tutto ciò rappresenta un valido contributo alla soluzione dei problemi di sviluppo delle piccole e medie imprese.

Rimane però l'esigenza di fare qualcosa per mettere le piccole e medie imprese in condizione di superare le difficoltà connesse con i limiti dimensionali, di dare insomma ad esse gli strumenti delle imprese più grandi, senza far perdere loro quelle caratteristiche di dinamicità e di capacità innovativa che ne hanno fatto le protagoniste del recente sviluppo.

La soluzione del problema passa per l'associazionismo: passa cioè per la strada di mettere in comune risorse per gestire in comune servizi di dimensioni superiori alle capacità delle singole Aziende ripartendone tra di esse i vantaggi.

Tale esigenza è così sentita che oramai da diversi anni si è sviluppato in Italia un associazionismo spontaneo tra imprese in diversi settori.

Citiamo l'esempio delle catene d'acquisto, costituite tra imprese commerciali per acquisire maggior forza contrattuale verso i fornitori e per gestire in comune certe forme di presenza sul mercato.

Nel settore dell'industria e dell'artigianato esistono da tempo consorzi per l'esportazione, per utilizzare servizi comuni di promozione delle vendite all'estero e di raccolta di informazioni sui diversi mercati, consorzi che si sono raccolti in federazione nazionale, la Federexport.

Imprese industriali, commerciali e artigiane hanno costituito, in diverse Regioni, consorzi per la prestazione, in favore degli associati, di garanzie per il credito verso Istituti bancari (i cosiddetti Confidi).

Esistono, inoltre, esempi di consorzi per gestire in comune servizi più svariati, dalla progettazione dei prodotti all'esercizio di impianti di depurazione delle acque di scarico.

Tutto ciò si è sviluppato nella manchevolezza delle leggi, nella carenza cioè di norme che regolamentassero la costituzione dei consorzi, che selezionassero la dimensione delle imprese partecipanti, che garantissero il godimento dei servizi comuni da parte dei partecipanti in misura paritetica, che, infine, incentivassero l'associazionismo in tutti i settori dell'economia.

La sola normativa in materia di consorzi è rappresentata dagli articoli 2602 e seguenti del Codice civile.

Ma è facile constatare come tale normativa non risponda alle esigenze dell'associazionismo tra imprese, quale oggi lo si intende.

L'articolo 2602, ad esempio, definisce il consorzio come « contratto tra più imprenditori, esercenti una medesima attività economica..., i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse ».

Il che, oltre a limitare la figura dei partecipanti al consorzio, limita praticamente lo scopo del consorzio a un accordo tra imprese affini.

L'articolo 2615, disponendo la solidale e illimitata responsabilità di chi agisce in nome del consorzio, rappresenta un forte fattore di dissuasione ad assumere funzioni di direzione o di amministrazione nell'ambito del consorzio.

Per contro, non esiste alcun obbligo di redigere e presentare un bilancio d'esercizio del consorzio.

Abbiamo citato quanto sopra solo per dire quanto sia urgente che le disposizioni del Codice civile vengano riformate: esiste già, in proposito, un disegno di legge dei senatori Colella e Follieri, (il n. 673, Atti Senato), che merita un sollecito esame e una sollecita approvazione.

Ma, per tornare al quadro generale della normativa delle associazioni tra imprese, diremo come all'estero già da tempo ci si è occupati della materia.

L'entrata in vigore, a suo tempo, dei trattati di Roma e quindi l'acuirsi della concorrenza internazionale, ha promosso in Francia già dal 1959 l'emissione di una norma (l'*ordonnance* n. 59-248 del 4 febbraio 1959) che contiene agevolazioni di carattere soprattutto fiscale per le associazioni tra imprese costituite con lo scopo di fornire servizi tecnici e commerciali comuni alle Aziende associate.

Analogo provvedimento, con agevolazioni di carattere fiscale e creditizio, è in vigore in Spagna dal 1963, (*ley* 196 del 29 dicembre 1963).

Da noi la legislazione in materia è ancora tutta allo stato di proposta: oltre al citato disegno di legge n. 673, di cui raccomandiamo ancora caldamente l'esame e l'approvazione c'è il disegno di legge che viene sottoposto oggi alla vostra attenzione, che riprende un disegno di legge analogo presentato nella scorsa legislatura e che si propone di incentivare i consorzi tra piccole e medie imprese e di definirne i limiti e le prerogative.

Il disegno di legge in esame, a firma del senatore Minnocci e di altri senatori di diversi gruppi, è giacente presso il Senato dal 1972.

La complessità della materia ha reso necessari ripetuti esami e discussioni e modifiche.

Nel frattempo, specie in dipendenza della evoluzione della situazione economica, si sviluppava negli operatori interessati e nella opinione pubblica qualificata, una sempre più profonda presa di coscienza del problema.

Il Presidente del Consiglio, nelle sue dichiarazioni programmatiche al Parlamento, manifestava l'intenzione di facilitare con opportune misure la costituzione di consorzi.

La stampa quotidiana e specializzata, infine, esprimeva l'auspicio che si varasse sollecitamente la normativa in materia, da tempo giacente in Parlamento.

Allo scopo, infine, di un ulteriore approfondimento della materia, la decima Commissione permanente costituiva una sottocommissione che ha ascoltato, anche se in via informale, il parere di operatori ed Enti interessati al problema, primi fra tutti i rappresentanti dei consorzi già spontaneamente costituiti, per conoscere le loro esperienze, i loro problemi, le loro necessità e per tradurle, per quanto era possibile, in termini di legislazione.

A seguito di questa indagine, l'originario disegno di legge n. 47 veniva ampiamente ristrutturato in modo da dargli la veste di una norma la più generale possibile.

Il testo che viene ora proposto è il risultato di questo ultimo riesame.

Nel riassumerne i punti qualificanti, diremo che esso riguarda imprese di tutti i settori dell'economia extra agricola, l'industria, il commercio, l'artigianato, consentendo vastissime possibilità nella costituzione di consorzi: che esso riguarda fundamentalmente le piccole imprese, fissandone categoricamente i limiti; che introduce meccanismi di controllo a garanzia degli abusi; che incentiva i consorzi in generale, con agevolazioni fiscali e creditizie e in tale ambito dà particolare rilievo ai consorzi costituiti per l'esportazione, che tanta parte ha nel nostro sviluppo economico.

Tutto ciò viene meglio chiarito dall'esposizione dell'articolato che viene fatta qui di seguito.

L'articolo 1 definisce i soggetti della legge.

Essi sono i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane: con questa dizione si è voluto dare la massima ampiezza alla sfera di applicabilità della legge.

È prevista esplicitamente la possibilità di costituire consorzi anche fra appartenenti a settori economici diversi: ad esempio industria e commercio, commercio e artigianato e così via, aprendo così la strada alla possibilità di consorzi di integrazione tra imprese complementari.

Sempre allo scopo di rendere più ampia possibile l'applicazione della legge, viene disposta la deroga dell'articolo 3, secondo comma, della legge 860 del 25 luglio 1956, che prevede la costituzione di consorzi tra imprese artigiane, ma con strette limitazioni dell'oggetto consortile.

L'articolo 2 pone un limite minimo al numero dei partecipanti che non dovrà essere inferiore a cinque e alla quota di partecipazione, che non dovrà superare il 20 per cento per ciascun partecipante.

Questi limiti, che si ritrovano anche in legislazioni straniere analoghe, hanno lo scopo di difendere il carattere associazionistico dei consorzi, imponendo un numero minimo di partecipanti e, allo stesso tempo, di distribuire equilibratamente le quote di partecipazione, e quindi i conseguenti diritti, fra i soci.

L'articolo 3 dispone che i consorzi, almeno per l'80 per cento del fondo consortile, debbano essere costituiti da imprese con investimenti fissi non superiori a 3 miliardi e con un numero di addetti non superiore a 300.

Ciò per fare sì che i consorzi siano costituiti sostanzialmente da piccole e medie aziende.

I limiti negli investimenti e nel numero degli addetti ci sono parsi ragionevoli a stabilire, sia pure convenzionalmente, il limite massimo di una media impresa.

Giova osservare come, tenuto conto della progressiva perdita di valore della moneta, tre miliardi di investimenti siano oramai la

dimensione di un piccolo stabilimento industriale.

Per ciò che riguarda il numero di addetti, fissato in 300, ricorderemo come la citata normativa francese preveda il limite massimo di 500 addetti.

L'articolo 4 fa divieto ai consorzi di distribuire utili agli associati: ciò per salvaguardare la figura del consorzio come puro ente di servizi agli associati.

L'articolo 5 comporta la decadenza dai benefici della legge del consorzio che perda associati per più del 50 per cento del fondo consortile.

In tal caso infatti, il consorzio perderebbe la sua caratteristica di organismo associativo.

Inoltre, tale riserva previene la costituzione di consorzi di comodo, costituiti al solo scopo di ottenere i benefici della legge.

L'articolo 6 definisce gli scopi sociali dei consorzi.

Si è cercato di darne un elenco il più completo possibile, dal settore della vendita dei prodotti a quello dei servizi tecnico-amministrativi a quello delle garanzie per il credito, anche in dipendenza delle esigenze e delle esperienze emerse dall'indagine della sottocommissione; peraltro l'elenco non deve ritenersi limitativo, come del resto l'ultimo capoverso specifica, ammettendo « ogni altra attività avente attinenza con le finalità » della legge.

L'articolo 7 dispone che le domande per l'ottenimento dei benefici vengano presentate al Ministero dell'industria, commercio e artigianato, il quale, sentito l'apposito Comitato interministeriale, emette relativo decreto.

L'articolo 8 definisce la composizione del Comitato interministeriale, presieduto da un sottosegretario all'Industria e composto da rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero, del tesoro, delle finanze, del bilancio e programmazione economica.

Viene data facoltà, al Presidente del comitato, di chiamare a partecipare ai lavori rappresentanti delle Camere di commercio, nonché delle categorie e delle Regioni interessate.

L'articolo 9, allo scopo di incoraggiare la costituzione dei consorzi, esonera da ogni imposizione diretta gli utili delle imprese partecipanti che siano destinati alla costituzione e all'aumento del fondo consortile entro i primi 5 anni di vita del consorzio.

L'articolo 10, analogamente, esenta da ogni imposizione diretta gli utili maturati dai consorzi che siano reinvestiti, entro due anni, in programmi connessi con la finalità della legge.

L'articolo 11 dispone invece che, in caso di scioglimento del consorzio, le plusvalenze realizzate e le quote di utile recuperate non siano soggette a esenzione fiscale.

Ciò, anche in questo caso, allo scopo di prevenire la costituzione di consorzi di comodo.

L'articolo 12 dispone la concessione, ai consorzi oggetto della legge, di finanziamenti speciali fino a 500 milioni per la realizzazione degli investimenti fissi, col limite del 70 per cento dell'investimento previsto e di 10 anni come termine massimo di ammortamento.

L'articolo 13 ammette al risconto presso il Mediocredito centrale dei finanziamenti di cui all'articolo precedente, anche in deroga a disposizioni di legge e statutarie.

Per tale scopo, *l'articolo 14* aumenta di 24 miliardi in 6 anni il fondo di dotazione dell'Istituto.

L'articolo 15 dispone la concessione da parte del Ministero dell'industria di un contributo in conto interessi, agli Istituti di credito per porli in condizione di stipulare con i consorzi mutui a tasso agevolato.

Tale contributo è nella misura massima del 6 per cento per i consorzi nel Centro Nord e dell'8 per cento per quelli nel Mezzogiorno.

A tale scopo, *l'articolo 16* stanziava 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1975 al 1980.

L'articolo 17 prevede agevolazioni speciali per i consorzi aventi l'esportazione come esclusivo scopo sociale.

Questo settore è stato infatti considerato, anche agli effetti di questa legge, meritevole di particolare attenzione e sostegno.

A questo tipo di consorzi, quindi, viene concesso un contributo sulle spese di funzionamento fino a un massimo di 50 milioni di lire per esercizio e del 4 per cento del totale delle spese.

Tale contributo non dovrà però essere destinato a sovvenzionare l'esportazione per non incorrere in una violazione dei Trattati di Roma.

Al fine sopra detto, *l'articolo 18* stanziava 2 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1975 al 1980.

L'articolo 19 esenta i consorzi per l'esportazione dal prestare le garanzie previste ai fini dei rimborsi IVA di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972.

L'articolo 20 dispone la revoca dei benefici ai consorzi che abbiano perso le caratteristiche previste dalla presente legge, previo un termine di sei mesi.

L'articolo 21 definisce la copertura finanziaria della legge.

Come può rilevarsi dall'esame dell'articolato che abbiamo brevemente illustrato, il disegno di legge è sufficientemente ampio da comprendere le forme più diverse di associazionismo tra piccole e medie imprese, è abbastanza incentivante perchè tale associazionismo sia promosso e sostenuto, è opportunamente provvisto di salvaguardie che prevengono e reprimono i possibili abusi.

Esso è l'ultimo passo di un lungo iter parlamentare cominciato la scorsa legislatura, ed è anche il risultato di discussioni, di esami, di confronti e di indagini approfondite e risponde anche ad un'esigenza da più parti manifestata e oramai non più differibile, quale è quella di regolamentare e incentivare l'associazionismo tra piccole e medie imprese.

Per questi motivi, la 10^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole alla più sollecitata approvazione del disegno di legge nel testo elaborato dalla sottocommissione, che qui di seguito il vostro relatore si onora di proporre all'esame ed alla votazione del Senato anche se, nel corso del dibattito in Commissione, non sono mancate proposte di modificazione che i proponenti, data l'urgenza del provvedimento, si sono riservati di ripresentare eventualmente all'Assemblea.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

19 settembre 1972

La Commissione Programmazione economica, Bilancio e Partecipazioni statali, esaminato il disegno di legge, comunica di non potere, allo stato degli atti, esprimere parere favorevole al suo ulteriore corso.

La Commissione rileva, anzitutto, che dal provvedimento possono derivare conseguenze contrastanti con le norme della CEE in materia di concorrenza.

In secondo luogo, la Commissione rileva che la concessione di agevolazioni tributa-

rie contrasta con l'indirizzo adottato in sede di riforma tributaria e tendente alla eliminazione delle agevolazioni.

Infine — e questo è il motivo prevalente del parere della Commissione — il disegno di legge non prevede alcuna copertura per le minori entrate che da esso deriverebbero. Peraltro la Commissione ritiene che la finalità perseguita dal provvedimento sia meritevole di ogni considerazione.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Organismi associativi fra piccole e medie imprese

TITOLO I

SOGGETTI ED OGGETTO

Art. 1.

Le società e gli altri organismi associativi fra piccole e medie imprese industriali, commerciali e fra imprese artigiane, tendenti a favorire l'incremento dell'attività di vendita, all'interno e all'estero, dei prodotti italiani e della partecipazione del lavoro italiano all'estero, godono dei benefici di carattere fiscale e creditizio previsti dalla presente legge.

Le società e gli organismi associativi ammessi ai benefici della presente legge debbono essere costituite da non meno di cinque imprese. La quota sociale sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non può superare il 20 per cento del capitale sociale.

Art. 2.

Possono partecipare alle società e agli altri organismi associativi di cui all'articolo 1 le imprese che abbiano un capitale investito non superiore ai 3 miliardi di lire ed un numero di dipendenti non superiore a cinquecento.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese

TITOLO I.

SOGGETTI ED OGGETTO

Art. 1.

Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge i consorzi e le società consortili, tendenti a promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e della commercializzazione del prodotto o dei prodotti degli associati, costituiti tra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia che le imprese consorziate appartengano a uno solo dei suddetti settori, sia che appartengano a settori diversi.

Sono altresì ammessi ai benefici i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle limitazioni agli scopi sociali di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge suddetta.

Art. 2.

I consorzi e le società consortili di cui all'articolo precedente debbono essere costituiti da non meno di cinque imprese.

La quota sociale sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non può superare il 20 per cento del capitale sociale.

Art. 3.

I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno essere costituiti, per almeno l'80 per cento del fondo consortile, da imprese aventi ciascuna investimenti fissi non superiori a tre miliardi di lire e un numero di dipendenti non superiore a trecento.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 3.

Le società e gli organismi associativi che intendano beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate. Ciò deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

In caso di liquidazione l'attivo finale può essere ripartito fra gli associati.

Art. 4.

L'attività delle società e degli organismi associativi di cui all'articolo 1 deve riguardare:

a) l'acquisto in comune di materie prime e semilavorate per conto degli associati;

b) la creazione di una rete distributiva comune sui mercati esteri e l'acquisizione di ordinativi dall'estero per le imprese associate;

c) la promozione dell'attività di vendita attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

d) lo svolgimento di programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali per conto delle imprese associate;

e) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica alle imprese associate;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

I consorzi e le società consortili, di cui all'articolo 1 della presente legge, non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

Art. 5.

Il recesso dal consorzio o dalla società consortile di imprese consorziate rappresentanti più del 50 per cento del fondo consortile comporta la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 6.

L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, può riguardare:

a) l'acquisto in comune di materie prime e semilavorate;

b) la creazione di una rete distributiva comune e l'acquisizione di ordinativi;

c) la promozione dell'attività di vendita attraverso la organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

d) la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;

e) lo svolgimento di programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

f) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

f) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;

g) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;

h) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune per gli associati;

i) ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità della presente legge.

Art. 5.

La domanda per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e deve essere corredata dell'atto costitutivo e dello statuto della società o dell'organismo associativo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e delle finanze, sulla scorta delle direttive programmatiche globali del CIPE, sentito il Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 6, emette il decreto di ammissione al godimento dei benefici.

Art. 6.

Il Comitato interministeriale, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il compito di esaminare le domande di ammissione al godimento dei benefici previsti dalla presente legge, è così composto:

dal Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle associate;

h) *identico*;

i) *identico*;

l) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;

m) l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;

n) *identico*.

Art. 7.

Le domande per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e devono essere corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto del consorzio o della società consortile, nonché dai programmi di attività.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 8, emette il decreto di ammissione al godimento dei benefici.

Art. 8.

Il Comitato interministeriale, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il compito di esaminare le domande di ammissione al godimento dei benefici della presente legge è composto:

— da un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, che lo presiede;

— da un Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero;

(Segue: *Testo dei proponenti*)

da un direttore generale del Ministero del tesoro;

da un direttore generale del Ministero del commercio con l'estero;

da un direttore generale del Ministero delle finanze;

da un direttore generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e, in caso di assenza o impedimento, dal direttore generale dello stesso Ministero.

I direttori generali, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da funzionari con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

Il presidente può chiamare a partecipare ai lavori, senza diritto a voto, rappresentanti dell'Unione italiana Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e delle categorie economiche interessate.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Il Comitato delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Art. 7.

Gli atti costitutivi delle società e degli organismi associativi costituiti per il raggiungimento delle finalità previste dalla pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

— da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

— da un direttore generale del Ministero del tesoro;

— da un direttore generale del Ministero delle finanze;

— da un direttore generale del Ministero del commercio con l'estero;

— da un direttore generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Identico.

Il presidente può chiamare a partecipare ai lavori, senza diritto al voto, rappresentanti dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, delle categorie economiche interessate e delle regioni territorialmente competenti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Identico.

TITOLO II.

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

sente legge sono esenti dalla tassa di registro, di bollo, ipotecaria e da quella sulle concessioni governative.

Art. 8.

Gli utili delle imprese destinati alla costituzione del capitale iniziale, nonché gli aumenti di capitale, nei primi dieci anni della costituzione delle società e degli organismi associativi, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile categoria B.

Gli utili di cui al primo comma del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito complessivo previsto dall'articolo 148 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 9.

Il 50 per cento degli utili delle società e degli organismi associativi reinvestiti in programmi connessi con la finalità della presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, categoria B.

Il 50 per cento degli utili di cui al primo comma del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito complessivo previsto dall'articolo 148 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 10.

Gli acquisti e le vendite di cui all'articolo 4, lettera a), sono esclusi dall'imposta generale sull'entrata per quanto concerne i passaggi di merci dalle società ed organismi associativi alle imprese associate e viceversa.

TITOLO III

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE

Art. 11.

Per la realizzazione dei programmi inerenti alle attività previste dall'articolo 4

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

Le quote di utile delle imprese destinate alla costituzione del capitale iniziale e gli apporti successivi, nei primi 5 anni dalla costituzione dei consorzi e delle società consortili, sono esenti da ogni imposizione diretta.

Art. 10.

Gli utili dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1, purchè reinvestiti entro i 2 anni successivi alla loro maturazione, in programmi connessi con le finalità della presente legge, sono esenti da ogni imposizione diretta.

Art. 11.

Non sono soggette ad agevolazioni fiscali le quote di utile residue e le plusvalenze realizzate dai consorzi e dalle società consortili di cui all'articolo 1 nel caso di scioglimento.

TITOLO III.

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE

Art. 12.

Per la realizzazione degli investimenti fiscali connessi con le attività previste dall'arti-

(Segue: *Testo dei proponenti*)

della presente legge, possono essere concessi finanziamenti speciali di importo non superiore a 300 milioni di lire.

Tali finanziamenti non potranno comunque superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi e non potranno avere durata superiore a 10 anni.

Art. 12.

I finanziamenti previsti nel precedente articolo, concessi dagli istituti od aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono ammessi al risconto presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito centrale), anche se i finanziamenti stessi sono concessi a favore di soggetti, tra quelli elencati all'articolo 1 della presente legge, che non sono compresi nello statuto di detto Istituto e nelle altre leggi che ne regolano l'attività.

I finanziamenti stessi sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 13.

Per i finanziamenti previsti dal precedente articolo 11 il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, è ulteriormente aumentato di 6 miliardi in ragione di un miliardo in ciascuno degli anni a partire dall'esercizio finanziario 1973 fino al 1978 da stanziarsi sullo stato di previsione del Ministero del tesoro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

colo 6 della presente legge, possono essere concessi finanziamenti speciali di un importo non superiore a 500 milioni di lire.

Tali finanziamenti non potranno comunque superare il 70 per cento degli investimenti previsti e il periodo del loro ammortamento non dovrà superare i 10 anni.

Art. 13.

I finanziamenti previsti nel precedente articolo, concessi dagli Istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono ammessi al risconto presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito centrale), anche se i finanziamenti stessi sono concessi a favore di soggetti, tra quelli elencati all'articolo 1 della presente legge, che non sono compresi nello statuto di detto istituto e nelle leggi che ne regolano l'attività.

I finanziamenti stessi sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine all'uopo designati con decreto del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 14.

Per i finanziamenti previsti dal precedente articolo 12, il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, è ulteriormente aumentato di 24 miliardi in ragione di 4 miliardi in ciascuno degli anni a partire dall'esercizio finanziario 1975 fino al 1980, da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 14.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6, è autorizzato a concedere agli istituti finanziari un contributo annuo posticipato sugli interessi nella misura massima del 3 per cento, allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare sui mutui concessi ai sensi dell'articolo 11 e per l'intera durata degli stessi una riduzione nella stessa misura del tasso di interesse a carico dei mutuatari. Tale contributo decorre dalla data di stipulazione del contratto.

In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di revoca dello stesso per il verificarsi delle ipotesi previste dal successivo articolo 15, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente dalla data di estinzione o dalla data del decreto ministeriale che dispone la revoca.

Art. 15.

Alla corresponsione dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 17 si provvede mediante lo stanziamento di 50 milioni in ciascuno degli anni dal 1973 al 1977, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 8, è autorizzato a concedere agli istituti finanziari un contributo annuo posticipato sugli interessi nella misura massima del 6 per cento, per i consorzi e le società consortili che risiedono nel Centro-Nord, e dell'8 per cento per quelli che risiedono nel Mezzogiorno, allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare, sui mutui concessi ai sensi dell'articolo 12 e per l'intera durata degli stessi, una riduzione nella stessa misura del tasso di interesse a carico dei mutuatari.

Tale contributo decorre dalla data di stipulazione del contratto.

In caso di estinzione anticipata del mutuo, ovvero di revoca dello stesso per il verificarsi delle ipotesi previste dal successivo articolo 20, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente dalla data di estinzione o dalla data del decreto ministeriale che dispone la revoca.

Art. 16.

Alla corresponsione dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 15 si provvede mediante lo stanziamento di lire un miliardo in ciascuno degli anni dal 1975 al 1980, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

TITOLO IV.

**PROVVIDENZE PER I CONSORZI
PER L'ESPORTAZIONE**

Art. 17.

Ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge, che abbia-

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 16.

Salve le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli istituti ed aziende di credito, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione e alla gestione di cui alla presente legge, sono esentati dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dalle imposte di registro e ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali che si applica nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire, qualunque sia la scadenza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

no come scopo sociale esclusivo l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate, possono essere concessi contributi annuali sulle spese di funzionamento purchè gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

Tali contributi verranno concessi nella percentuale massima del 40 per cento delle spese di funzionamento, come risultanti dai bilanci annuali, col limite massimo di lire 50 milioni per esercizio.

Art. 18.

Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente articolo, si provvede mediante lo stanziamento di lire 2 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1975 al 1980, a carico dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno essere impiegate negli esercizi successivi.

Art. 19.

Ai fini dei rimborsi IVA di cui all'articolo 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, i consorzi e le società consortili, di cui alla presente legge, sono esenti dal prestare le previste garanzie.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 17.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale di cui al precedente articolo 6, può con decreto motivato disporre la revoca dei benefici accordati dalla presente legge nei confronti delle società e dagli organismi associativi che abbiano perduto i requisiti previsti nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, previa assegnazione di un termine per uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale di cui al precedente articolo 8, può disporre la revoca dei benefici accordati dalla presente legge nei confronti dei consorzi e delle società consortili che abbiano perduto i requisiti previsti nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, previa assegnazione di un termine di sei mesi per uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14 e 16, di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede con una riduzione, per il corrispondente importo, del fondo globale del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1975.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 18, di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante iscrizione delle spese a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.